

**CAMPER CLUB LA GRANDA**

[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)

[beppe@cnet.it](mailto:beppe@cnet.it)

**PATENTE A PUNTI E VERBALI SBRIGATIVI: IL TAR LIGURIA ANNULLA**

**TAR LIGURIA, SEZ. II - SENTENZA N. 1126 DEL 30-07-2004**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA GENOVA  
SECONDA SEZIONE

Registro Sentenze:/ 1126

Registro Generale: 955/2004 /as

nelle persone dei Signori:

ROBERTO PUPILELLA Presidente

ORESTE MARIO CAPUTO Consigliere

DAVIDE PONTE Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.

Visto il ricorso 955/2004

proposto da:

...

rappresentato e difeso da: DELFINO ROBERTO con domicilio eletto in  
GENOVA PIAZZA CORVETTO, 2/7 presso DELFINO ROBERTO

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in  
GENOVA V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 presso la sua sede MINISTERO  
DELLA DIFESA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della

Motorizzazione della Sicurezza del Trasporto Terrestre – Ufficio Provinciale di Genova, in forma di nota raccomandata a.r. del 09.06.2004, prot. 29673, a firma dell'ingegnere Direttore Claudio De Vincenti, pervenuta il 22.06.2004, che dispone la revisione della patente di guida di cui il ricorrente è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica nonché:

-del provvedimento di annotazione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della variazione del punteggio relativo alla patente di guida in possesso del ricorrente con la decurtazione di complessivi 20 punti;

-il provvedimento, in forma di comunicazione da parte del comando Provinciale Carabinieri di Genova, acquisita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 08.06.2004, effettuata ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada, avente ad oggetto due verbali di infrazione in data 04.06.2004; nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente e, comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Udito il relatore Primo Referendario **DAVIDE PONTE** e uditi, altresì, i procuratori delle parti.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

-Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21, comma 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

-Sentite sul punto le parti costituite, che nulla hanno opposto, in ordine alla possibilità di definire il giudizio nel merito,

-rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine ad entrambi i motivi di gravame;

-considerato che, infatti, se da un lato sono pendenti i termini per proporre ricorso avverso i verbali (peraltro proposto, come attestato in Camera di Consiglio dal procuratore di parte ricorrente) dall'altro lato il secondo verbale era privo della necessaria indicazione in merito alla decurtazione (come emerge dalla stessa relazione dagli agenti operanti: doc. n. 4 della difesa erariale);

-ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento

del provvedimento impugnato;

-considerato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

GENOVA, li 29 Luglio 2004

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

(R. Pupilella) (D. Ponte)

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Depositato il 30 LUG. 2004

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Paola Borghini)